

Promemoria – Dati sulla produzione lattiera (MPD1)

Basi legali

In virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2), il valorizzatore è tenuto a registrare giornalmente in chilogrammi le quantità di latte forniteli dai produttori, **distinguendo tra aziende attive tutto l'anno e aziende di estivazione**, e notificare i dati alla Fiduciaria TSM Sagl (TSM) entro il 10° giorno del mese successivo.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) verifica periodicamente se le quantità di latte notificate corrispondono a quelle effettivamente prodotte da ogni azienda.

All'obbligo di notifica sottostà il **primo acquirente**, che acquista e paga il latte ai produttori. Le organizzazioni che non acquistano direttamente il latte dei loro membri non sono assoggettate all'obbligo di notifica.

Correzioni / Controllo delle quantità di latte

Quando le prime notifiche non sono più possibili ma occorre modificare i dati, le correzioni vanno introdotte online nella banca dati, selezionando il comando "Correggere quantitativi" (cfr. il promemoria "Controllo online delle quantità di latte"), oppure vanno notificate per iscritto (posta, e-mail, fax) a TSM. Al momento di introdurre le correzioni, occorre verificare che il totale del latte in entrata corrisponda a quello che figura sul formulario relativo alla valorizzazione. Eventuali differenze devono essere immediatamente segnalate a TSM.

Latte di estivazione

Secondo l'articolo 8 OSL, l'acquirente del latte deve registrare e notificare separatamente il latte prodotto da aziende di estivazione. La suddivisione tra latte prodotto in pianura e latte prodotto da aziende di estivazione deve essere segnalata a TSM immediatamente al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. **La suddivisione è compito del valorizzatore soggetto all'obbligo di notifica.**

Suddivisione in caso di comunità aziendali settoriali (CAS)

È possibile che un produttore raccolga il latte di diversi altri produttori (fornitori di latte di cisterna, comunità aziendali settoriali) e si presenti poi quale fornitore unico nei confronti del valorizzatore.

Queste quantità devono essere suddivise tra le aziende. La suddivisione delle quantità di latte spetta all'acquirente; egli deve inoltre notificare a TSM i criteri in base ai quali deve essere eseguita la suddivisione.